SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1524)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VETTORI, POSTAL, SCLAVI, BALDI e ALIVERTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 OTTOBRE 1985

Norme interpretative dei benefici derivanti dai provvedimenti legislativi che determinarono nello spazio e nel tempo i cicli di operazioni di grande polizia coloniale in Africa orientale italiana

ONOREVOLI SENATORI. — La qualifica di combattente della guerra italo-etiopica fu riconosciuta, in base al regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai cittadini che operarono nel periodo dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936. Ciò in quanto il legislatore non era in quel momento in condizione di prevedere quando sarebbero cessate le ostilità.

A parte il fatto che le solenni dichiarazioni di fine del conflitto, da parte del Governo — allo scopo di far revocare le sanzioni economiche internazionali — furono unilaterali e non recepite dall'altro Stato belligerante (tanto che le truppe non ebbero mai l'ordine di cessare il fuoco, nè vi fu armistizio o trattato di pace), è infatti noto che, per la situazione allora esistente, la guerra in Africa orientale proseguì, senza soluzione di continuità, sino al suo assorbimento nel più grande conflitto della seconda guerra mondiale, iniziato per l'Italia il 10 giugno 1940.

Tanto è vero che con il regio decreto 28 aprile 1937, n. 1118, vennero estese la concessione della croce al merito di guerra, in ragione di una per ogni ciclo di operazioni di grande polizia coloniale in Africa orientale italiana, a coloro che avevano partecipato per almeno quattro mesi a ciascun ciclo e la concessione dei distintivi d'onore per mutilati e feriti e che con il regio decreto 10 maggio 1937, n. 2463, venne estesa la concessione della medaglia commemorativa delle operazioni militari in Africa orientale italiana, nonchè di una fascetta d'argento per ogni ciclo, da apporre sul nastro della medaglia, con incisa l'indicazione del ciclo di partecipazione.

Ed è la concessione della croce al merito di guerra a costituire il più valido titolo per il riconoscimento della partecipazione ad azioni militari e quindi della qualifica di combattente (regio decreto 19 gennaio 1918, n. 205, articoli 3 e 8).

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

(Onorificenze e onoranze)

Ad avvalorare la tesi del riconoscimento ufficiale, vennero poi i regi decreti 10 maggio 1938, n. 627, 28 novembre 1938, n. 1991, 28 luglio 1939, n. 1370, 7 marzo 1940, n. 478, 14 ottobre 1940, n. 1709, e 15 maggio 1941, n. 720, i quali recitano testualmente: « Sono da ritenersi utili, per il personale che vi abbia preso parte e agli effetti delle concessioni dei benefici di cui alle vigenti disposizioni di legge, i seguenti cicli di operazioni di grande polizia coloniale nei territori dell'Africa orientale italiana ad immediato contatto con il nemico... ».

È evidente che « il nemico » può esistere soltanto ove sussista uno stato di guerra e che l'interpretazione limitativa del Ministero della difesa, circa i benefici da concedere ai militari che operarono dopo il 5 maggio 1936, è da considerarsi superata dal disposto sopra trascritto, il quale, facendo riferimento alle « vigenti disposizioni di legge », richiama e non esclude il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172 (concessione della qualifica di combattente ai militari che operano in Africa orientale); e pertanto qualunque provvedimento legislativo a favore degli ex combattenti della guerra italo-etiopica per il periodo 3 ottobre 1935-5 maggio 1936 è da considerarsi esteso a tutti gli ex combattenti in Africa orientale italiana.

In passato i competenti uffici sono stati di diverso avviso; e, al fine di compiere un atto di giustizia interpretativa, è stato compilato il presente disegno di legge già presentato nelle scorse legislature. Esso si prefigge lo scopo di eliminare l'errata interpretazione attualmente imposta a coloro che dal 6 maggio 1936 al 9 giugno 1940 parteciparono alla campagna etiopica, che, per motivi di politica estera, fu camuffata sotto la denominazione di « cicli di operazioni di grande polizia coloniale in Africa orientale italiana », ma vide molti militari, di ogni ordine e grado, caduti, feriti, decorati, promossi.

Pur avendo il trascorrere del tempo assai ridotto il numero degli interessati, si ritiene giustificato l'atto riparatorio di una omissione dovuta a lontane ragioni di politica estera.

Il riconoscimento non comporta benefici economici e quindi neppure oneri per lo Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Per « benefici di cui alle vigenti disposizioni di legge », previsti dall'articolo 1 del regio decreto 10 maggio 1938, n. 627, e dagli articoli unici dei regi decreti 28 novembre 1938, n. 1991, 28 luglio 1939, n. 1370, 7 marzo 1940, n. 478, 14 ottobre 1940, n. 1709, e 15 maggio 1941, n. 720, debbono essere intesi quelli indicati nel regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, convertito in legge dalla legge 26 dicembre 1936, n. 2439, con effetto dalle date di entrata in vigore dei rispettivi decreti per i benefici preesistenti e dalle date delle rispettive disposizioni di legge per i benefici successivamente riconosciuti.

Ciascun ciclo di operazioni di grande polizia coloniale in Africa orientale italiana o gruppo di cicli riferentisi ad un medesimo periodo di tempo, anche se in territori diversi, è da considerarsi come campagna di guerra.

I benefici riconosciuti in forza della presente legge non sono computabili ai fini della quiescenza.